

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	216
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	216
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	216
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	228
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	216
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	229
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	217
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	230
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato).	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (C. 5358 Governo, approvato dal Senato).	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (C. 5359 Governo, approvato dal Senato) (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	217
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	231
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	235
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	239
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (<i>Parere alle Commissioni VI e X</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	221
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	243

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.) (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	221
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)	245
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. COM(2012)238 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Esame e rinvio)	221
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla XLVII riunione della COSAC, svolta a Copenaghen 22-24 aprile 2012	227
ALLEGATO 9 (Relazione del vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Enrico Farinone)	247
Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Limassol (Cipro), 8-9 luglio 2012	227
ALLEGATO 10 (Relazione del vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Enrico Farinone)	252

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone una inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame degli Atti del Governo e procedere quindi alla Sede consultiva. Segnala in tale ambito l'opportunità di procedere innanzitutto all'espressione del parere sui disegni di legge di ratifica, tenuto conto del fatto che la III Commissione Affari esteri attende il parere della XIV Commissione entro le ore 15.30.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 490

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene opportuno un ulteriore approfondimento della materia oggetto del provvedimento, posto che gli articoli pirotecnici determinano annualmente nel Paese, soprattutto in alcune aree, episodi drammatici.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 agosto; acquisito l'assenso del relatore sul punto e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.

(C. 5357 Governo, approvato dal Senato).

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.

(C. 5358 Governo, approvato dal Senato).

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.

(C. 5359 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Pareri favorevoli*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Marco Mario MILANESE (PdL) intervenendo a nome del suo gruppo, prende atto degli esaurienti ed approfonditi pareri formulati dal relatore nella seduta di ieri, rispetto ai quali preannuncia il voto favorevole del PdL e sui quali si sofferma.

Richiama in primo luogo, con riferimento al *Fiscal compact*, la necessità di proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito, al fine di pervenire ad un unico debito federale, che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica. Sotto tale profilo rileva come la Germania appaia lo Stato meno europeista dell'Unione.

Si sofferma quindi sul problema fondamentale del pareggio di bilancio, sul quale, sottolinea, ha fatto bene il Governo Berlusconi ad impegnarsi. Nell'attuale situazione occorrerà avviare una riflessione — così come sta avvenendo in Francia — per valutare se la tempistica prevista possa

e debba essere rispettata; ciò non significa certo venir meno a politiche di rigore, ma concentrarsi piuttosto su modalità produttive di spesa pubblica.

In ordine al tema del debito pubblico, condivide quanto affermato nella odierna audizione dinnanzi alle Commissioni riunite Affari Esteri, Bilancio e Politiche dell'Unione europea dal Ministro Grilli circa la necessità di aggredire il debito e ricorda le proposte avanzate in tal senso dal PdL.

Si associa infine alle considerazioni svolte dal relatore sugli *eurobond*, che valuta l'unico sistema che possa consentire una spesa produttiva, in termini di lavoro, occupazione, sviluppo, e più in generale di aumento del Pil.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ritiene opportuno integrare le tre proposte di parere formulate con il richiamo a un tema più volte sollevato nel corso dei lavori della XIV Commissione. Intende rilevare che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche. Ritiene altresì opportuno evidenziare, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) esprime apprezzamento per i pareri formulati dal relatore, di notevole ampiezza e complessità.

Sulla questione da ultimo richiamata dall'onorevole Gozi, osserva come ci si muova ancora secondo la teoria in base alla quale l'attuazione della legislazione

europea è di competenza della XIV Commissione, mentre i Trattati investono le competenze degli Affari esteri. Occorre a suo avviso rivedere questa impostazione, non solo con riguardo alla ratifica dei Trattati ma anche alle loro modifiche, nella convinzione che la politica europea non è la politica estera.

In ordine al Patto sulla crescita e occupazione e con riferimento all'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nelle proposte di parere un riferimento al tema della *golden rule*, ovvero l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi.

Riterrebbe altresì opportuno porre con maggiore forza l'accento sulla questione relativa all'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi. Ritiene opportuno sottolineare in proposito che la mutualizzazione del debito potrà essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica. Occorre cioè pervenire alla creazione degli Stati uniti d'Europa, che — ci tiene a sottolineare — non rappresentano una necessità imposta dai mercati, ma un ideale culturale e politico.

Il Governo italiano dovrebbe assumere in tal senso una azione politica forte, riavviando il prima possibile il processo costituente, laddove la partecipazione alla nuova Conferenza interparlamentare di cui all'articolo 13 del *Fiscal compact* dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, non appare sufficiente a garantire un effettivo controllo.

Ritiene infine opportuno evidenziare nel parere – come ha avuto modo di sottolineare in modo molto chiaro il Ministro Grilli nell'audizione svoltasi questa mattina dinnanzi alle Commissioni riunite III, V e XIV – che il MES è volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano e non una mera forma di assistenza finanziaria.

Esprime, quanto al restante testo del parere, piena condivisione.

Marco MAGGIONI (LNP) ricorda che già da tempo il suo gruppo ha manifestato contrarietà sui Trattati in oggetto; non si tratta di un no all'Europa ma alle modalità con le quali si è pervenuti a queste decisioni, che hanno completamente escluso l'opinione pubblica, tenuta all'oscuro di contenuti estremamente impegnativi per il futuro del Paese.

Ritiene peraltro assai grave che su tematiche così importanti, anche il Parlamento veda compressi i tempi di esame, a seguito dell'improvvisa accelerazione data all'*iter* dei provvedimenti, e denuncia la grave mancanza che il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno commesso.

La contrarietà della Lega riguarda anche i contenuti dei disegni di legge. Le critiche non sono rivolte al principio del pareggio di bilancio, cui la Lega aveva dato il proprio sostegno durante l'ultimo Governo Berlusconi, ma agli impegni di spesa per l'abbattimento, a tappe forzate, del debito pubblico, che ammontano a 49 miliardi di euro annui. Si chiede dove il Governo pensi di reperire queste risorse; il Ministro Grilli, nell'audizione odierna, non ha fornito risposte sul punto.

Quanto al MES si tratta, a suo avviso, di un trattato tombale sulla sovranità nazionale. Ricorda in proposito che gli articoli 34 e 35 stabiliscono che i vertici e il personale di tale organo sono tenuti al segreto professionale e godono dell'immunità di giurisdizione. Proprio nel momento in cui il Parlamento è accusato di scarsa trasparenza, acconsente alla creazione di un « mostro », dove vige la segretezza e l'impunità.

L'Italia si vincola così ad un Trattato dal quale non può recedere, e che in ogni caso non riuscirà a tenere il passo con la finanza internazionale, che viaggia ad una velocità enorme rispetto a quella delle istituzioni.

In questa situazione solo una consultazione della volontà popolare potrebbe consentire di conoscere la volontà del Paese, di comprendere se il popolo italiano vuole procedere sulla via della concentrazione dei poteri politici e economici in Europa o invece, prendere la strada opposta dell'Europa dei popoli.

Gianluca PINI (LNP) condivide le osservazioni del collega Maggioni e sottolinea l'impatto devastante che sarà determinato dal *Fiscal compact* con il quale – nel silenzio assordante dei media – gli Stati nazionali si svestono di qualsiasi tipo di potere negoziale; osserva in proposito come la *golden rule* evocata dall'onorevole Buttiglione sia del tutto ininfluenza.

Ciò che suscita grande perplessità è poi la stima delle risorse necessarie. In una prospettiva di recessione non si comprende infatti come, sulla base di quanto impone il *Fiscal compact*, si potrà ridurre di un ventesimo ogni anno la quota di debito pubblico superiore al 60 per cento stabilito a Maastricht. Si tratta di cifre enormi, di regole troppo rigide per essere rispettate, e ci si chiede se si assista ad un esercizio di ipocrisia o a una presa in giro. Si tratta, chiaramente, della fine degli Stati nazionali, giustificata a suo parere solo ove si vada nella direzione di una Europa dei popoli.

Il MES poi ha una chiara connotazione antidemocratica: sarà alimentato esclusivamente dagli Stati membri e sarà sostenuto in Italia attraverso la creazione di ulteriore debito pubblico. Ci si chiede come un simile meccanismo possa essere una risposta alla crisi.

Lamenta, in conclusione, la totale assenza di coinvolgimento e di poteri di intervento del Parlamento rispetto alle decisioni assunte dal Governo in sede europea, e richiama al riguardo il proprio emendamento presentato al disegno di

legge comunitaria per il 2012, che il relatore ha modificato escludendo che il Parlamento – come originariamente previsto – possa vincolare il Governo ad esprimersi in senso contrario ad un atto normativo o a non aderire a accordi o intese in sede europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama i colleghi ai profili di competenza della XIV Commissione, che è chiamata esclusivamente ad esprimersi sui disegni di legge di ratifica in oggetto.

Enrico FARINONE (PD) anche in considerazione della necessità di concludere l'esame dei provvedimenti si limita a sottolineare che la accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in oggetto costituisce – su temi di estremo rilievo – una compressione inaccettabile dei diritti di tutti i componenti della Commissione e rappresenta una gravissima mortificazione del ruolo del Parlamento e della XIV Commissione.

Preannuncia quindi il voto favorevole del PD sulle proposte di parere favorevole formulate dal relatore.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ricorda innanzitutto all'onorevole Maggioni che agli Stati membri è sempre data la possibilità di recesso, disciplinata da apposite disposizioni.

Osserva quindi, con riferimento a quanto detto dall'onorevole Pini, che l'attuale Parlamento e Governo non hanno alcuna responsabilità riguardo alla sostenibilità della regola della riduzione di un ventesimo annuale della quota di debito pubblico – che personalmente valuta sostenibile –, poiché si tratta di una misura introdotta dal *six-pack* approvato nel novembre 2011 dal Governo Berlusconi; il *Fiscal compact* non fa altro che riprendere una decisione già assunta dalla precedente maggioranza, della quale il gruppo della Lega Nord faceva parte.

Condivide invece quanto detto dai colleghi in ordine alla eccessiva compressione dei tempi di esame dei provvedimenti, che

giudica scandalosa, e che non gli consente di rispondere in misura più approfondita a tutte le questioni sollevate.

Si sofferma unicamente sul richiamo fatto dall'onorevole Pini all'emendamento proposto alla legge comunitaria 2012, che modifica la legge n. 11 del 2005 nel senso di garantire che la posizione assunta dal Governo nella fase di negoziazione degli atti, accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'UE sia coerente con i pareri espressi in sede parlamentare. Nel caso invece in cui la posizione assunta dal Governo non sia conforme a tali pareri, il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere fornendo le appropriate motivazioni della decisione presa. Si attribuisce in tal modo piena responsabilità politica al Governo delle decisioni assunte senza tuttavia legare le mani all'Esecutivo nella conduzione delle trattative, come avviene invece – in maniera che giudica eccessiva – nel sistema tedesco.

Rileva infine di aver posto chiaramente in evidenza, nelle proposte di parere formulate, il tema della legittimazione democratica dei Trattati in esame, che prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificato nella logica di un'unione economica, avrebbe richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali. Occorre pertanto considerare la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea come un caso eccezionale e non ripetibile, che sarebbe stato suicida bloccare in questa fase sulla base di tali motivazioni; è tuttavia evidente che qualsiasi innovazione in materia di *governance* economica andrà operata, in futuro, nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria.

Preso atto infine delle questioni emerse nel corso del dibattito, che ritiene in larga parte di accogliere, formula tre nuove proposte di parere favorevole (vedi allegati 4,5 e 6).

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di parere favorevole formulate dal relatore sui provvedimenti in titolo.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 7*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.).

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 luglio 2012. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

COM(2012)238 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario ADINOLFI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame – segnalata come atto rilevante dal Governo, che tuttavia non ne fornisce la motivazione – presentata dalla Commissione europea 4 giugno 2012, ed volta a disciplinare l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni economiche nel mercato interno. Si tratta di una proposta molto delicata, in quanto va a modificare ed estendere ampiamente la normativa vigente in materia di firme elettroniche (direttiva 1999/93/CE), istituendo inoltre un quadro giuridico a livello UE per numerose transazioni elettroniche.

Sottolinea, per altro, che la proposta non riguarda soltanto – come il titolo lascerebbe intendere – la rimozione di ostacoli tecnici e normativi che impedi-

scono la realizzazione di un mercato unico digitale, ma va a disciplinare in maniera particolareggiata diverse materie che spaziano dalla privacy nel trattamento dei dati allo scambio di informazioni sulla criminalità informatica.

Anticipando osservazioni più puntuali che svolgerà quando passerà a esaminare la proposta sotto il profilo della base giuridica e della sussidiarietà, rileva che la scelta della base giuridica operata dalla Commissione europea (articolo 114, mercato unico) desta qualche perplessità.

In base all'articolo 1, che ne specifica l'oggetto, la proposta di regolamento è volta a: stabilire le norme per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari elettronici per le transazioni elettroniche; fissare le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono e accettano i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro; istituire un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito e l'autenticazione dei siti web; garantire che i servizi e prodotti fiduciari ad esso conformi sono autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno.

Tenuto conto dell'elevata complessità e dell'articolazione del contenuto, si limiterà a richiamare gli aspetti di maggiore rilevanza o problematici della proposta, rinviando alla documentazione degli uffici un'illustrazione più dettagliata.

L'articolo 3 definisce la terminologia utilizzata nella proposta di regolamento. Alcune definizioni sono state riprese dalla direttiva 1999/93/CE, altre sono state integrate da elementi aggiuntivi o introdotte ex novo. Si segnala in particolare la distinzione tra « servizi fiduciari » e « servizi fiduciari qualificati » e rispettivi prestatori. Con il termine « servizio fiduciario » si intende « qualsiasi servizio elettronico che consiste nella creazione, verifica, convalida, nel trattamento, nella conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, docu-

menti elettronici, compresi i certificati di firma elettronica e di sigillo elettronico ». Altrettanto ampia appare la definizione di « prestatore di servizi fiduciari », con cui si indica « una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari ». Il servizio fiduciario e il relativo prestatore saranno invece definiti « qualificati » qualora soddisfino i requisiti pertinenti definiti dalla proposta di regolamento, in materia di vigilanza (articolo 16), avviamento del servizio (articolo 17), inclusione in un elenco di fiducia (articolo 18), competenza, sicurezza e responsabilità (articolo 19)

L'articolo 4 (principi del mercato interno) vieta qualunque restrizione alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro e stabilisce la libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti conformi al regolamento.

Il Capo II della proposta (articoli 5-8) è dedicato all'identificazione elettronica, e si incentra solo sugli aspetti transfrontalieri dell'identificazione elettronica stabilendo:

l'obbligo di riconoscimento e accettazione reciproci dei mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime da notificare alla Commissione alle condizioni fissate dal regolamento (articolo 5);

le condizioni per la notifica dei regimi di identificazione elettronica (articolo 6);

le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea ai fini della notifica dei regimi di identificazione elettronica, e l'obbligo per la Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei regimi di identificazione elettronica notificati. Alla Commissione è inoltre conferita la facoltà di adottare atti di esecuzione per definire circostanze, formati e procedure di notifica (articolo 7);

l'obbligo di collaborazione tra Stati membri per garantire l'interoperabilità dei

mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime notificato e per promuovere la sicurezza. La definizione di modalità per facilitare tale collaborazione vengono demandate ad atti di esecuzione della Commissione europea. Alla Commissione europea è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati che fissino i requisiti tecnici minimi al fine di agevolare per l'agevolazione dell'interoperabilità transfrontaliera dei mezzi di identificazione elettronica, fissando requisiti tecnici minimi (articolo 8).

A questo riguardo sarebbe opportuno chiedere al Governo se la previsione di una delega alla Commissione europea a tempo indeterminato per quanto riguarda la definizione dei requisiti tecnici minimi possa considerarsi coerente rispetto alla necessità di una tempestiva individuazione di tali requisiti ai fini del riconoscimento reciproco delle identificazioni digitali.

Il Capo III, comprendente gli articoli da 9 a 37 ripartiti in 8 sezioni, disciplina i servizi fiduciari.

In particolare, nella sezione 1 sono contenute disposizioni generali in materia di: responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati (articolo 9); riconoscimento e accettazione dei servizi fiduciari qualificati prestati da un prestatore stabilito in un paese terzo (articolo 10); trattamento e protezione dei dati personali. In particolare i prestatori di servizi fiduciari e gli organismi di vigilanza sono tenuti a garantire un trattamento dei dati leale e lecito ai sensi della direttiva 95/46/CE (articolo 11); accessibilità per le persone con disabilità (articolo 12).

La sezione 2 disciplina la vigilanza, stabilendo:

L'obbligo per gli Stati membri di istituire organismi di vigilanza e i compiti di monitoraggio che tali organismi devono assolvere nei confronti dell'attività dei prestatori di servizi fiduciari e dei prestatori di servizi fiduciari qualificati (articolo 13); con riguardo all'articolo 13 potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del

Governo sul potenziale impatto in termini di disponibilità di personale, strumenti e risorse che l'attività di monitoraggio e di vigilanza potrebbe determinare sull'organismo di vigilanza nazionale;

un meccanismo esplicito di mutua assistenza fra organismi di vigilanza negli Stati membri per facilitare la vigilanza transfrontaliera dei prestatori di servizi fiduciari (articolo 14); al riguardo segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, anche alla luce delle attuali prassi di cooperazione già avviate tra gli organismi di vigilanza esistenti nell'ambito del FESA (*Forum of European Supervisor Authority for Electronic Signatures*), sul potenziale impatto della previsione di indagini congiunte, anche in considerazione del fatto che l'organismo di vigilanza ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità delle azioni del personale dell'organismo di vigilanza assistito. Si ricorda che per l'Italia partecipa al FESA l'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) istituita dal decreto-legge n. 83/2012;

L'obbligo per i prestatori di servizi fiduciari di attuare provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi da essi prestati, e di informare senza indugio gli organismi competenti di vigilanza e le altre autorità pertinenti di tutte le violazioni della sicurezza o perdite di integrità. La proposta prevede anche l'informazione degli organismi di vigilanza di altri Stati membri e della Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) qualora la violazione o la perdita di integrità riguardi due o più Stati membri (articolo 15);

L'obbligo per i prestatori di servizi fiduciari qualificati di sottoporsi a una verifica annuale da parte di un organismo indipendente riconosciuto, per confermare all'organismo di vigilanza che adempiono gli obblighi sanciti dal regolamento (articolo 16); potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che l'obbligo di sottoporsi ad una verifica annuale da parte di un organismo

indipendente non possa risultare eccessivamente gravoso per i prestatori di servizi fiduciari qualificati dal punto di vista finanziario, sia nel caso di prestatori privati che nel caso di prestatori pubblici (ad es. Banca d'Italia, Stato maggiore della difesa);

l'obbligo per gli Stati membri di disporre la preparazione di elenchi di fiducia che contengano informazioni sui prestatori di servizi fiduciari soggetti a vigilanza e sui servizi qualificati da essi offerti (articolo 18);

i requisiti che i prestatori di servizi fiduciari qualificati devono soddisfare per essere riconosciuti come tali (articolo 19); con riguardo all'articolo 19 segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sulla ipotesi di definire una soglia minima uniforme a livello UE per il regime assicurativo di responsabilità civile, al fine di fornire a tutti i cittadini europei una copertura adeguata e per evitare il rischio di una distorsione nella concorrenza, qualora i premi assicurativi minimi variassero a seconda dello Stato membro di stabilimento.

La sezione 3 disciplina la firma elettronica. Si stabilisce in particolare che le firme elettroniche qualificate abbiano lo stesso effetto giuridico delle firme autografe, e che gli Stati membri garantiscano l'accettazione transfrontaliera delle firme elettroniche qualificate, nel contesto della fornitura di servizi pubblici (articolo 20). Rinviando ad atti delegati di futura adozione da parte della Commissione europea la fissazione di criteri specifici, la sezione 3 contiene inoltre indicazioni in merito a: requisiti per i certificati di firma qualificata e per i dispositivi per la creazione di firme elettroniche qualificate, nonché per la certificazione di tali dispositivi (articolo 21); requisiti per i dispositivi per la creazione di una firme elettroniche qualificate (articolo 22), nonché per la certificazione di tali dispositivi (articolo 23). In particolare l'articolo 23 stabilisce che i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata possano essere certificati da

appropriati organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri, purché siano stati sottoposti a un processo di valutazione di sicurezza condotto conformemente a una delle norme sulla valutazione da stabilire a cura della Commissione mediante atti di esecuzione; servizi di convalida qualificati (articolo 26); conservazione delle firme elettroniche qualificate (articolo 27).

Una analoga articolazione del contenuto, sebbene più breve, è utilizzata per la sezione 4 (sigilli elettronici delle persone giuridiche, artt .28-31), per la sezione 5 (validazione temporanea elettronica, articoli 32-33) e per la sezione 6 (documenti elettronici), Sezione 7 (servizi elettronici di recapito), Sezione 8 (autenticazione dei siti web). In tutte le sezioni la definizione di una normativa specifica è demandata ad atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea.

Anche relativamente alle sezioni da 3 a 8 vale quanto osservato al Capo II in merito all'opportunità di un conferimento di deleghe a tempo indeterminato su ampia parte della disciplina relativa a requisiti tecnici fondamentali, soprattutto in considerazione dell'obbligo immediato di riconoscimento di documenti elettronici di altri Stati membri che l'entrata in vigore del regolamento imporrebbe. Con specifico riferimento all'articolo 23, relativo alla certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, sarebbe opportuno chiedere al Governo se il dettato della norma, che parrebbe prevedere la mera facoltà e non l'obbligo di una certificazione da parte di appropriati organismi pubblici o privati, non possa avere ripercussioni negative sul livello di sicurezza da garantire agli utilizzatori.

L'articolo 38 del Capo IV contiene le disposizioni per l'esercizio delle deleghe a norma dell'articolo 290 del TFUE (atti delegati), che dà la facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo.

L'articolo 39 del Capo V definisce la procedura di comitato necessaria per il conferimento delle competenze di esecuzione alla Commissione nei casi in cui, conformemente all'articolo 291 del TFUE, sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Nel caso della proposta di regolamento in questione si applicherà la « procedura d'esame ».

Con riferimento agli articoli 38 e 39, sarebbe opportuno chiedere al Governo se il conferimento alla Commissione rispettivamente del potere a tempo indeterminato di adottare atti delegati e di adottare atti di esecuzione pressoché su tutte le materie oggetto della proposta di regolamento non rischi di sottrarre parte della disciplina all'intervento diretto del legislatore europeo.

Le disposizioni finali sono contenute nel Capo VI (articoli 40-42). In particolare si prevede l'abrogazione della direttiva 1999/93/CE relativa alla firma elettronica (articolo 41).

L'articolo 42 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma non prevede, come accade invece in altri casi precedenti, un congruo termine differito per l'inizio della sua applicazione.

In sostanza, il regolamento sembra introdurre obblighi immediati di riconoscimento reciproco delle identificazioni elettroniche e dei servizi fiduciari elettronici tra gli Stati membri senza fornire tuttavia contestualmente i parametri specifici, tecnici e organizzativi, che potrebbero risultare necessari per provvedere al corretto adeguamento delle amministrazioni nazionali. In proposito sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di proporre il differimento dell'applicazione del regolamento ad una data successiva alla sua entrata in vigore, in modo tale da consentire che nell'intervallo di tempo tra l'entrata in vigore e l'applicazione si adottino le norme tecniche necessarie al pieno funzionamento dei meccanismi di interoperabilità.

Quanto alla base giuridica e sussidiarietà, la proposta di regolamento – analogamente alla direttiva 1999/93/CE che va ad abrogare – ha come base giuridica l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 95 TCE), nel quale si stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

In merito a tale scelta ritiene opportuno evidenziare che la proposta interviene in una materia, quale la certezza dell'identità *on line*, che ha certamente rilevanza per la fiducia nelle transazioni del mercato interno, ma che soprattutto costituisce il presupposto stesso per l'esercizio transnazionale dei più ampi diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione europea. Sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di prevedere una base giuridica più ampia per un atto che ha l'ambizione di instaurare un quadro giuridico complessivo transettoriale che permetta ai cittadini europei di avvalersi appieno di strumenti quali l'amministrazione in linea (*e-Government*), i servizi sanitari *on line* (*e-health*), la giustizia elettronica (*e-justice*). A questo proposito osserva che la stessa relazione introduttiva alla proposta, oltre a ricordare l'impegno dell'Agenda digitale europea (COM(2010)245) a sostenere l'economia digitale attraverso il miglioramento dell'interoperabilità e la lotta alla criminalità informatica, sottolinea che nella Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione (COM(2010)603) la Commissione ha ulteriormente ribadito la necessità di risolvere i principali problemi che impediscono ai cittadini europei di godere dei vantaggi di servizi digitali transfrontalieri.

Con specifico riferimento alla motivazione della proposta rispetto al principio di sussidiarietà, nella relazione illustrativa la Commissione europea si limita a osservare che l'obiettivo della proposta non possa essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possa

essere realizzato meglio attraverso un intervento legislativo a livello UE, a causa della natura transnazionale del problema della interoperabilità dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari connessi. La Commissione sottolinea in particolare che l'assenza di certezza giuridica in presenza di disposizioni nazionali eterogenee derivanti da interpretazioni divergenti della direttiva sulle firme elettroniche e la mancanza di interoperabilità fra i sistemi di firma elettronica istituiti a livello nazionale in seguito all'applicazione non uniforme delle norme tecniche, richiederebbero un tipo di coordinamento fra Stati membri che può realizzarsi in modo più efficace a livello dell'UE. A giudizio della Commissione europea, un coordinamento volontario fra Stati membri non sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi della proposta e produrrebbe una duplicazione di sforzi, l'istituzione di standard diversi e la messa in moto di complesse procedure amministrative inerenti ad un coordinamento istituito mediante accordi bilaterali e multilaterali.

A questo riguardo intende innanzitutto osservare che rispetto alla direttiva 1999/93/CE, che disciplina in 15 articoli i soli aspetti relativi alla firma elettronica, la proposta di regolamento consta di 42 articoli organizzati in sei capi. Tale ampiezza del corpo normativo non è tuttavia dovuta al carattere maggiormente dettagliato della disciplina proposta, elemento che sarebbe per altro auspicabile in un regolamento, che in quanto completamente e direttamente applicabile, dovrebbe sostituire in maniera esaustiva le differenti e spesso complesse legislazioni nazionali. L'ampiezza deriva invece esclusivamente dal fatto che la proposta interviene in materie precedentemente non oggetto di normativa UE, quali l'identificazione elettronica, il sigillo elettronico, i servizi di recapito qualificato, l'autenticazione dei siti web e i documenti elettronici. Va sottolineato, per altro, che la proposta non riguarda soltanto — come il titolo lascerebbe intendere — la rimozione di ostacoli tecnici e normativi che impediscono la realizzazione di un mercato unico

digitale, ma va a disciplinare in maniera particolareggiata diverse materie che spaziano dalla privacy nel trattamento dei dati alla vigilanza degli Stati membri sulla certezza e validità delle certificazioni: materie sulle quali ha una forte valenza la legislazione nazionale.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 38 del capo IV della proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione pressoché su tutte le materie oggetto della proposta di regolamento.

Ciò potrebbe determinare alcune pericolose conseguenze. Innanzitutto si sottrae una parte notevole della disciplina al controllo del legislatore europeo, che interverrebbe solo nella fissazione dei principi e meccanismi essenziali di funzionamento; in secondo luogo si rende di fatto non direttamente applicabile il regolamento proposto, in quanto troppo generico suo contenuto, al punto che definirebbe una « delega in bianco ».

Per di più l'articolo 42 prevede che il regolamento entri in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella GUUE; un termine assolutamente incongruo, considerando i tempi necessari a tutti gli Stati membri per renderne effettivamente operativa l'applicazione. Di fatto il regolamento introdurrebbe obblighi immediati di riconoscimento reciproco dei servizi fiduciari tra gli Stati membri, senza fornire tuttavia contestualmente i parametri specifici tecnici e organizzativi, che risultano indispensabili per provvedere al corretto adeguamento da parte delle amministrazioni nazionali alle disposizioni del regolamento, e che costituiscono il presupposto della possibilità di reciproco riconoscimento in un regime di interoperabilità digitale.

Alla luce di quanto esposto, ritiene altresì che, ai fini della prosecuzione dell'esame sia necessario l'intervento presso la nostra Commissione del Governo, tenendo conto che il termine per l'adozione della nostra valutazione scade il 3 settembre 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 luglio 2012 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.15.

Sulla XLVII riunione della COSAC, svolta a Copenaghen 22-24 aprile 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso 22-24 aprile 2012 si è svolta a Copenaghen la XLVII riunione della COSAC, alla quale hanno preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente onorevole Farinone e gli onorevoli Formichella e Consiglio.

Invita quindi l'onorevole Farinone a illustrare la relazione predisposta.

Enrico FARINONE (PD) illustra la relazione (*vedi allegato 9*).

La Commissione prende atto.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Limassol (Cipro), 8-9 luglio 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso 8-9 luglio 2012 si è svolta a Limassol (Cipro) la riunione dei Presidenti COSAC, alla quale ha preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente della Commissione, onorevole Farinone.

Invita quindi l'onorevole Farinone a illustrare la relazione predisposta.

Enrico FARINONE (PD) illustra la relazione (*vedi allegato 10*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Atto n. 468).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

ricordato che la lettera *e*) dell'articolo 20 dello Schema di decreto dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai provvedimenti inibitori, per estendere anche al decreto legislativo n. 59 del 2010 l'ambito di applicazione di

tali provvedimenti a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della direttiva 2009/22/CE;

osservato che l'inserimento di tale disposizione appare necessario – preso atto della chiusura in senso negativo della procedura EU PILOT 1278/10/SNCO – per prevenire l'apertura formale di una procedura di infrazione, posto che non è ancora concluso l'*iter* della legge comunitaria 2011, che all'articolo 13 reca disposizione analoga,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. (Atto n. 480).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

ricordato che il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/24/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011;

rilevato che, in materia di spese, l'articolo 16 dello Schema di decreto affida agli agenti della riscossione il compito di recuperare i crediti dal debitore e di trattenere ogni spesa connessa con la procedura di recupero, in conformità con le disposizioni vigenti nell'ordinamento interno; ove il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le

organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso;

osservato tuttavia che tale articolo, relativo alle spese, non riproduce integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 2 della direttiva nella parte in cui questa prevede espressamente che « gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione della presente direttiva »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo, onde evitare dubbi interpretativi, l'opportunità di chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 16 dello Schema di decreto in tema di spese con riferimento alle previsioni della direttiva al riguardo.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. (Atto n. 490).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un intervento correttivo finalizzato all'adeguamento della normativa interna, adottata con D.Lgs. 58/2010 – che ha lo scopo di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale – alla direttiva 2007/23/CE;

segnalato che le misure italiane di recepimento della direttiva 2007/23/CE nel gennaio 2010 sono state notificate alla Commissione europea che, in quella occasione, aveva formulato un parere circostanziato, sottolineando la necessità che le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, identificazione e tracciabilità dei prodotti pirotecnici non costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle merci (SG(2010)D/50034);

evidenziato che, successivamente, il 7 febbraio 2012, la Commissione europea ha

inviato all'Italia richieste di informazioni nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE;

rilevato che diverse disposizioni dello Schema di decreto intervengono puntualmente sulle materie oggetto della richiesta di chiarimenti della Commissione europea, con particolare riguardo ai requisiti della etichettatura (articolo 1, lett. *b*) e *d*) e alla identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e tracciabilità (articolo 1, lett. *f*);

sottolineato tuttavia che lo Schema di decreto non sembra intervenire su ulteriori specifiche questioni segnalate dalla Commissione europea, ed in particolare, in merito alle licenze per l'importazione e l'esportazione, come disciplinate dal D.Lgs. 272/2002, e al permesso/autorizzazione del Ministero dell'Interno, previsto dal R.D. 773/1931,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di un approfondimento in merito all'idoneità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo a rispondere pienamente ai rilievi della Commissione europea, nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. (C. 5357 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357 Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358) e del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due stru-

menti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che consistono nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione di strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il *Fiscal compact* – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione prevista nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione in materia di *governance* economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi mini-

stri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

appare altresì necessario addivenire alla rapida definizione delle modalità attraverso cui il MES, e in via transitoria per l'EFSSF, potranno intervenire sui mercati, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno su iniziativa del Governo italiano, per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

tale intervento non costituisce una forma di assistenza finanziaria ma uno strumento volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano;

al riguardo va ricordato che l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dal-

l'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel *Fiscal compact* andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunta dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più

correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che incidono sull'esercizio delle sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi;

è pertanto possibile e auspicabile proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà pertanto porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo e conduca alla

creazione degli Stati uniti d'Europa, riavviando il prima possibile e in ogni caso entro il 2014, il processo costituente;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita;

va altresì valutata, per le stesse finalità, l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi (c.d. «*golden rule*»);

è inoltre necessario rafforzare il contributo del bilancio europeo alla crescita e all'occupazione, come previsto dal medesimo Patto. Appare al riguardo singolare la richiesta di alcuni degli Stati contributori netti, nell'ambito del negoziato sul

QFP 2014-2020 di ridurre gli stanziamenti proposti per gli interventi a sostegno di ricerca, innovazione e competitività;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

rilevato che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche;

tenuto conto, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (C. 5358 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358);

premessi che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357) e del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che consistono nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione di strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il *Fiscal compact* – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione prevista nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione

in materia di *governance* economica andrà operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

appare altresì necessario addivenire alla rapida definizione delle modalità attraverso cui il MES, e in via transitoria per l'EFSSF, potranno intervenire sui mercati, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno su iniziativa del Governo italiano, per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

tale intervento non costituisce una forma di assistenza finanziaria ma uno strumento volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano;

al riguardo va ricordato che l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel *Fiscal compact* andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione

delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunta dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la

partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che incidono sull'esercizio delle sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi;

è pertanto possibile e auspicabile proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà pertanto porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo e conduca alla creazione degli Stati uniti d'Europa, riavviando il prima possibile e in ogni caso entro il 2014, il processo costituente;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova

unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita;

va altresì valutata, per le stesse finalità, l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi (c.d. « *golden rule* »);

è inoltre necessario rafforzare il contributo del bilancio europeo alla crescita e all'occupazione, come previsto dal medesimo Patto. Appare al riguardo singolare la richiesta di alcuni degli Stati contributori netti, nell'ambito del negoziato sul QFP 2014-2020 di ridurre gli stanziamenti proposti per gli interventi a sostegno di ricerca, innovazione e competitività;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preven-

tiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

rilevato che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche;

tenuto conto, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (C. 5359 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (C. 5359 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

la ratifica del provvedimento in esame – congiuntamente con la ratifica del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 (C. 5357) e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (C. 5358) – è necessaria e non rinviabile alla luce dell'attuale situazione nei mercati e nei rapporti in seno all'area euro;

occorre, in particolare, rendere immediatamente operativo il meccanismo europeo di stabilità (MES), in modo da cumularne sino alla metà del 2013 la capacità di prestito con quella residua del meccanismo transitorio (ESFS), anche alla luce della possibilità che, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e dall'Eurogruppo del 9 luglio, i due strumenti intervengano sui mercati per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica può dare un segnale positivo ai mercati e ai partner europei più scettici sull'impegno strutturale dell'Italia per il risanamento delle finanze pubbliche;

i provvedimenti in esame, tuttavia, operano interventi parziali e insufficienti a dare soluzione alle ragioni strutturali della crisi dell'area euro, che consistono nella esistenza di una moneta unica e di una politica economica federale senza un governo economico;

appare inoltre inappropriata, nella forma giuridica, l'adozione strumenti di diritto internazionale – come il Trattato istitutivo dell'ESM e il *Fiscal compact* – negoziati a livello intergovernativo e senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che sarebbe stato assicurato dal ricorso alla Convenzione previsto nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei Trattati;

i Trattati in esame prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificati nella logica di un'unione economica, avrebbero richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali;

la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea va considerato, pertanto, come un caso eccezionale e non ripetibile, e che qualsiasi innovazione in materia di *governance* economica andrà

operata nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria;

appare altresì non condivisibile la decisione che modifica l'articolo 136 del TFUE, nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa, senza prevedere alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo ed alcun intervento diretto del bilancio dell'UE nel capitale del nuovo strumento;

sarebbe stato opportuno, anziché limitarsi a modificare il richiamato articolo 136, intraprendere immediatamente un processo di riforma complessiva dell'intero Titolo relativo all'Unione economica e monetaria che avrebbe consentito all'Unione di dotarsi di una struttura decisionale e istituzionale adeguata prevenendo pressioni speculative;

gli organi e le procedure decisionali previste dal Trattato istitutivo del MES sono sottratti, per la sua natura di accordo internazionale, ad un effettivo controllo democratico e ad una adeguata trasparenza;

il Consiglio dei governatori del MES, le cui decisioni, pur avendo una forte componente tecnica, assumeranno un fortissimo rilievo politico ed economico per gli Stati interessati, per l'area euro e per i mercati finanziari, non sarà sottoposto ad alcuna forma diretta di indirizzo e controllo democratico. Per un verso, il Parlamento europeo potrà essere informato dell'attività del consiglio dei governatori solo attraverso il commissario europeo per gli affari economici e finanziari; per altro verso, i parlamenti nazionali potranno esercitare poteri di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi ministri dell'economia e delle finanze senza tuttavia beneficiare dei flussi di documenti ed informazione previsti dalla normativa nazionale e dai Protocollo 1 e 2 allegati al Trattato di Lisbona;

occorre pertanto attivare in ciascun ordinamento strumenti di raccordo efficaci tra Parlamento e Governo;

appare altresì necessario addivenire alla rapida definizione delle modalità attraverso cui il MES, e in via transitoria per l'EFSSF, potranno intervenire sui mercati, come concordato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno su iniziativa del Governo italiano, per stabilizzare il differenziale dei tassi di interesse sulle emissioni di debito pubblico;

tale intervento non costituisce una forma di assistenza finanziaria ma uno strumento volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano;

al riguardo va ricordato che l'Italia sarà il terzo contributore al capitale del MES con il 17,8 per cento (pari in valori assoluti a 125,3 miliardi di euro, a fronte del 27,6 per cento della Germania e del 20,3 della Francia). Tale contributo rappresenta per l'Italia, a dati 2010, l'8 per cento circa del PIL a fronte del 7,6 della Germania, del 7,3 della Francia e del 7,8 per cento della Spagna ed è sensibilmente più elevato rispetto a quello di Finlandia e Paesi bassi che concorreranno, rispettivamente, per l'1,92 per cento e il 6,12 per cento al capitale, pari al 6,9 e il 6,7 per cento del rispettivo PIL;

con specifico riferimento al *Fiscal compact*, va ribadito che il ricorso ad un trattato internazionale negoziato e stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati, pur motivato dalla mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE necessaria per le modifiche ai trattati vigenti, è accettabile solo alla luce dell'impegno, previsto dall'articolo 16 del nuovo Trattato, a ricondurre la materia al quadro istituzionale dell'Unione entro 5 anni;

in particolare, le misure contenute nel *Fiscal compact* andranno ricondotte, nell'ambito di una più generale revisione

delle regole relative alla Unione economica e monetaria, nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché nel Protocollo n. 12 allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

larga parte delle disposizioni contenute dal medesimo Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dagli atti legislativi sulla *governance*, approvati l'8 novembre 2011 (cd. *six pack*), dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011 (c.d. *two pack*) e dal Patto europlus;

va, pertanto, data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 del nuovo Trattato, in base al quale esso si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria, e si applica se e nella misura in cui è compatibile con i Trattati e con il diritto dell'UE, non pregiudicando le competenze dell'UE nell'ambito dell'unione economica e monetaria;

occorre altresì avviare una riflessione sull'attuazione dell'articolo 13 del *Fiscal compact* relativo alla creazione di una conferenza interparlamentare, definendone la composizione, la frequenza delle riunioni e le modalità di funzionamento;

appare opportuno che ogni decisione al riguardo sia assunta dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'UE, trattandosi di aspetti che trascendono la competenza di singole commissioni e che attengono all'organizzazione generale della cooperazione interparlamentare;

la formulazione definitiva del medesimo articolo 13 non prevede la partecipazione alla nuova Conferenza dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, demandando più correttamente a ciascuna assemblea la designazione dei propri rappresentanti. In questo contesto, in ragione della rilevanza ordinamentale della *governance* economica, che eccede le competenze delle commissioni di settore, andrebbe affermata la

partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione alla delegazione della Camera;

il Vertice dell'Eurozona e il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di un'autentica unione economica, riconoscendo la necessità di elaborare una tabella di marcia verso un'unione fiscale ed un'unione bancaria;

occorre che il Consiglio europeo di dicembre adotti le proposte che saranno predisposte da parte del « quartetto » coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea, assicurando un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito, quali gli *stability bond* o quanto meno un fondo europeo di redenzione;

l'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, che incidono sull'esercizio delle sovranità nazionali, sarà accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi;

è pertanto possibile e auspicabile proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica;

il Consiglio europeo di dicembre dovrà pertanto porre le basi per un progetto di integrazione politica in senso federale, che parta dalla istituzione di un Ministro europeo dell'economia e di un dipartimento del tesoro europeo e conduca alla creazione degli Stati uniti d'Europa, riavviando il prima possibile e in ogni caso entro il 2014, il processo costituente;

dando seguito al Patto sulla crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, occorre definire a medio termine, nel quadro della nuova

unione fiscale, una strategia per la crescita e l'ammmodernamento del sistema economico europeo, considerando anche l'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita;

va altresì valutata, per le stesse finalità, l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi (c.d. « *golden rule* »);

è inoltre necessario rafforzare il contributo del bilancio europeo alla crescita e all'occupazione, come previsto dal medesimo Patto. Appare al riguardo singolare la richiesta di alcuni degli Stati contributori netti, nell'ambito del negoziato sul QFP 2014-2020 di ridurre gli stanziamenti proposti per gli interventi a sostegno di ricerca, innovazione e competitività;

il Governo dovrà assicurare alle Camere una adeguata informazione preven-

tiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del *Fiscal compact* e del Trattato MES, incluse le deliberazioni del consiglio dei governatori;

rilevato che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche;

tenuto conto, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
(C. 5312 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 5312 Governo « DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese »;

visto l'articolo 17 del provvedimento, che interviene in materia di autoservizi pubblici non di linea disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2012 dei termini, previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, per l'emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, introdotte dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207/2008 nella legge quadro n. 21 del 1992;

rilevato che le citate disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 207/2008 presentano profili di criticità in relazione al rispetto dei principi di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e tutela della concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE), peraltro già evidenziati in sede di conversione del decreto-legge n. 207/2008, nonché in sede di conversione dei decreti-legge n. 5 e n. 78 del 2009;

segnalato inoltre che in sede di Corte di Giustizia dell'Unione europea è pendente una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità comunitaria di alcune norme della legge quadro sui servizi pubblici non di linea (C-162/12);

visto altresì l'articolo 37 del decreto-legge, che interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ridu-

cendo da 30 a 20 anni la durata delle concessioni idroelettriche;

evidenziato che l'Italia figura tra i Paesi dell'Unione europea con minore durata delle concessioni idroelettriche;

osservato inoltre che, in materia di procedure di attribuzione delle concessioni idroelettriche, la Commissione europea, il 14 marzo 2011, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2011/2026) ritenendo in contrasto con gli obblighi previsti dall'articolo 49 TFUE l'articolo 15, comma 6-*ter*, lettere b) e d) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, che prevede una proroga automatica a favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni idroelettriche;

tenuto conto tuttavia che il Governo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 4 luglio 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sopra citata norma, è impegnato a predisporre un decreto interministeriale – recante i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e termini concernenti la procedura di gara prevista dall'articolo 12, comma 2, n. 79/1999 – per consentire alle Regioni di indire le gare per l'attribuzioni in scadenza e a trasmetterne alla Commissione la bozza e il relativo calendario di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 17, l'opportunità di introdurre,

in sede di conversione del decreto-legge di esame, disposizioni correttive della disciplina recata dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207/2008, onde prevenire eventuali contestazioni da parte dell'Unione europea sulla potenziale violazione dei principi di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza;

b) valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 37, se la riduzione da 30 a 20 anni della durata delle

concessioni idroelettriche non possa determinare uno svantaggio competitivo per le imprese concessionarie italiane rispetto a quelle insediate negli altri Stati membri;

c) sempre con riferimento all'articolo 37, valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni sull'ulteriore materia della proroga automatica a favore dei concessionari uscenti, atte a superare i rilievi formulata dalla Commissione europea.

ALLEGATO 8

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb., recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

viste le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 2, che inserisce tra le materie da normare con regolamenti di delegificazione anche la «disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi»; in tal senso, si affida al regolamento il compito di modificare la disposizione del Codice della strada dell'articolo 116, comma 4, che, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013 prevede che «mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg»;

rilevato che lo stesso articolo 116 del Codice della strada, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, fissa in 4.250 kg i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B;

considerato che nell'emanazione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 2, assume rilievo il

rispetto della disciplina dell'Unione europea di cui alla direttiva 96/53/CE in materia di dimensioni e peso massimo dei veicoli, alla direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli relativa ai tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, alla già ricordata direttiva 2006/126/CE in materia di patente di guida e alla direttiva 2009/40/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

richiamata la raccomandazione della Commissione europea 2001/116/CE del 17 gennaio 2001 sul livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli, che indica come livello massimo che gli Stati membri dovrebbero fissare nei propri ordinamenti una concentrazione di 0,5 mg /ml nonché di 0,2 mg/ml per specifiche tipologie di conducenti o di veicoli;

rilevato che il vigente Codice della strada è già in linea con tali previsioni e che pertanto – in sede di esercizio della delega – si auspica che il Governo mantenga inalterate le attuali previsioni sul livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli;

ricordato infine che il rafforzamento della sicurezza stradale costituisce una delle priorità del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti (COM(2011)144) che riconferma l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, avvicini-

nandosi all'obiettivo « zero vittime » entro il 2050,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine della coerenza delle disposizioni in materia di disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), recate dall'articolo 2, comma 3, con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare nel provvedimento in esame che

rimangono in ogni caso fermi i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame specifici criteri direttivi volti a garantire che le attuali disposizioni del Codice della strada in materia di livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli, e relativa disciplina sanzionatoria, siano mantenute in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea.

ALLEGATO 9

**Sulla XLVII riunione della COSAC, svolta a Copenaghen
22-24 aprile 2012.**

**Relazione del vicepresidente della XIV Commissione,
onorevole Enrico Farinone.**

La XLVII COSAC si è svolta a Copenaghen dal 22 al 24 aprile 2012. Per la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera hanno partecipato gli onorevoli Enrico FARINONE, Nicola FORMICHELLA e Nunziante CONSIGLIO. Per il Senato erano presenti la Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, senatrice Rossana BOLDI, e i senatori Raffaele FANTETTI e Francesca MARI-NARO.

In apertura dei lavori, lunedì 23 aprile, dopo le allocuzioni di benvenuto del Presidente del Parlamento danese, Mogens LYKKETOFT, e della Presidente della Commissione per gli affari europei, Eva Kjer HANSEN, i membri della COSAC hanno preso atto del 17° Rapporto semestrale, illustrato dal membro permanente del Segretariato COSAC, Libby KURIEN.

È quindi intervenuto l'on. Peter FRIEDRICH, del *Bundesrat*, che ha informato i partecipanti che il processo di ratifica del Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'unione economica e monetaria (*Fiscal Compact*) da parte della Germania sarà concluso entro il giugno 2012 (*come poi è effettivamente avvenuto, limitatamente all'iter parlamentare*) ed ha suggerito che la COSAC inviti i Parlamenti nazionali ad uno scambio di informazioni sul tema.

Quanto alle decisioni assunte dal trio di presidenze della COSAC – polacca, danese e cipriota – l'onorevole Andrzej GALAZEWSKI (*Sejm* polacco) ha presentato le conclusioni della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'UE, svoltasi a Varsavia dal 19 al 21 Aprile 2012, che ha

istituito, in luogo delle attuali Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri (COFACC) e Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa (CODACC), la Conferenza sulla politica estera di sicurezza comune (PESC) e sulla politica estera di sicurezza e difesa (PESD), che si riunirà ogni sei mesi e alla quale prenderanno parte sei membri per ciascun Parlamento nazionale e una delegazione di 16 membri del Parlamento europeo. Il primo incontro della Conferenza dovrebbe essere organizzato nel corso della presidenza cipriota del Consiglio. Sul punto, diversi parlamentari hanno contestato il fatto che la COSAC – cui spetterebbe in base all'articolo 10 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Lisbona l'organizzazione di conferenze interparlamentari su temi specifici – non sia stata adeguatamente coinvolta, non essendo nemmeno inclusa nel segretariato della Conferenza. Nella sua replica, l'onorevole GALAZEWSKI ha richiamato il carattere politico della decisione assunta dai presidenti dei Parlamenti.

Si è quindi aperta la prima sessione dei lavori, dedicata a 20 anni di libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali e introdotta dal Presidente della Commissione europea José Manuel BARROSO, che si è soffermato sulla necessità di sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico per ottenere occupazione, crescita sostenibile e raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020. Egli ha richiamato le opportunità che può offrire il mercato unico digitale, ancora troppo poco sviluppato e frenato da barriere legali e proce-

durali; occorre al riguardo rafforzare la fiducia dei consumatori nell'affidabilità di tali forme di scambio, sia sotto il profilo delle regole che della sicurezza dei pagamenti. Ha evidenziato come, in tal senso, stia lavorando la Commissione europea, che presenterà a breve una serie di misure di potenziamento del mercato unico, aventi ad oggetto, tra l'altro, l'agenda digitale, l'innovazione, l'efficienza delle risorse e la mobilità per i giovani.

Nel corso del dibattito, da parte italiana si è rivolto al Presidente BARROSO innanzitutto il senatore FANTETTI, il quale ha messo l'accento sulle contraddizioni della politica doganale comune, che consente anche un ingresso irregolare di merci provenienti da paesi extra-comunitari.

In sede di replica, BARROSO ha sottolineato l'esigenza di promuovere ulteriori sforzi al fine di convincere tali Stati, in particolare quelli dell'Asia, ad aprire maggiormente i loro mercati.

Ha quindi preso la parola l'onorevole CONSIGLIO, che ha ricordato che la crisi con la quale attualmente si confronta l'Unione europea non riguarda solo questioni finanziarie e il futuro dell'euro, ma anche aspetti sociali, quali la fiducia dei cittadini nei leader europei, nelle istituzioni e nella legislazione dell'UE. Occorre, in particolare, avere il coraggio di riconoscere che il processo di ampliamento e riforma interna permanenti, nonché l'aumento della pressione politica ed economica proveniente dall'esterno, hanno generato problemi più acuti per l'integrazione europea, dando origine a un crescente rischio di differenziazione interna nell'UE. Pertanto, ha sottolineato, si pone con urgenza il problema di riflettere sul futuro dell'integrazione europea e della sua forza trainante.

L'onorevole CONSIGLIO ha quindi richiamato la questione dell'accordo commerciale con il Marocco approvato dal Parlamento europeo, che prevede l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che potranno essere importati a tariffe doganali basse o pari a

zero e che rischia di produrre effetti negativi sui piccoli agricoltori europei.

Il Presidente BARROSO, sul punto, ha sottolineato l'importanza di trovare un equilibrio politico tra solidarietà e coesione, pur nella necessità di adottare misure volte ad impedire frodi e violazioni delle norme adottate.

La seconda sessione, dedicata alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa, è stata introdotta dal Primo ministro della Danimarca, Helle THORNING-SCHMIDT che ha innanzitutto presentato i punti salienti della Presidenza di turno del proprio Paese, sottolineando quindi la necessità di una stretta e forte cooperazione tra Stati membri. Compito dell'Europa – ha sottolineato – è di combinare iniziative per una stabilizzazione dell'economia con azioni per una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. A tal fine occorre promuovere l'educazione, la ricerca e l'innovazione, anche rimuovendo le barriere nel mercato unico, che è il fondamentale motore di crescita per l'UE.

È intervenuto per la delegazione italiana innanzitutto l'onorevole FORMICHELLA, evidenziando come l'aggravarsi della crisi economico-finanziaria imponga all'Europa di aggiornare la propria strategia. Sebbene le regole stringenti adottate nell'ambito della riforma della *governance* economica e con il *Fiscal compact* abbiano il merito di assicurare i mercati sulla sostenibilità delle finanze pubbliche dei paesi europei, non si può tuttavia ignorare il fatto che in assenza di tassi di crescita accettabili, conseguire gli obiettivi stabiliti sul pareggio di bilancio potrebbe risultare davvero troppo oneroso. L'Europa è quindi chiamata ad affrontare con maggiore convinzione il tema della crescita e le iniziative sino ad ora adottate non appaiono sufficienti allo scopo. Occorre individuare, ha sottolineato, gli spazi necessari per politiche anticicliche ed occorre considerare anche il tema del tasso di cambio dell'euro come fattore che influenza l'andamento delle economie dei Paesi membri, nonché cominciare a valutare senza pregiudizi i possibili vantaggi e svantaggi di un aggiustamento dei cambi.

La senatrice MARINARO ha invece chiesto lumi su eventuali progetti miranti alla creazione di lavoro nel settore dei servizi finanziari ed ha suggerito che il sistema bancario sia chiamato a contribuire allo sforzo comune attraverso la regolazione finanziaria.

Nella sua replica, il Primo ministro THORNING-SCHMIDT ha rilevato che molto si è fatto nel settore finanziario, anche mediante la direttiva sui requisiti patrimoniali. Ha quindi sottolineato l'importanza di non creare un conflitto fittizio tra consolidamento dei bilanci e crescita, poiché entrambi gli obiettivi possono convivere.

La terza sessione di lavoro è stata dedicata al tema Un mercato unico dei servizi – una piena realizzazione della direttiva Servizi, e introdotta dal Commissario europeo per il mercato interno e i servizi Michel BARNIER e dal Presidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, onorevole Malcolm HARBOUR.

Michel BARNIER ha innanzitutto evidenziato come il mercato interno rappresenti il principale strumento per imboccare effettivamente il cammino della crescita economica e che l'obiettivo che ci si deve porre non è quello di ampliare i contenuti delle direttive Servizi ma di applicarne pienamente le disposizioni, attraverso una sua completa trasposizione in tutti gli Stati membri; una sua piena messa in opera determinerebbe, da qui al 2020, un aumento del PIL europeo pari all'1,5 per cento. Il Commissario si è quindi soffermato sul *Single Market Act*, rispetto al quale la Commissione europea intende proporre 12 ulteriori azioni chiave nel secondo semestre del 2012.

Anche in materia di *governance* del mercato unico, ha segnalato il Commissario, la Commissione presenterà entro l'estate una nuova strategia, anche al fine di implementare quanto più possibile l'effettiva trasposizione delle regole in tutti gli Stati membri.

Ha quindi, in conclusione, sottolineato l'importanza di un dialogo politico sempre

più intenso tra Commissione, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, poiché la prima vittima di un ritorno a politiche di carattere protezionistico sarebbe proprio il mercato unico.

Il Presidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, onorevole Malcolm HARBOUR ha a sua volta sottolineato l'importanza della direttiva Servizi, una riforma molto ambiziosa che non ha ancora dispiegato tutti i suoi effetti, anche a causa di una diffusa inconsapevolezza delle imprese rispetto alle effettive opportunità offerte, e delle troppe barriere ancora esistenti nel mercato unico delle merci. Ha quindi invitato i Parlamenti nazionali a farsi parte attiva in questo ambito, anche trasmettendo suggerimenti e proposte alla Commissione.

Il dibattito che è seguito alla comunicazione del Commissario BARNIER ha registrato anche il coinvolgimento dell'onorevole FARINONE, che ha ricordato come l'attuazione della direttiva Servizi abbia richiesto agli Stati membri uno sforzo notevolissimo per l'adeguamento dell'ordinamento interno; anche in l'Italia, l'attuazione della direttiva ha comportato numerosi problemi, alcuni dei quali rimangono ancora aperti, come ad esempio l'istituzione degli sportelli unici o la disciplina delle attività regolamentate. Si è quindi soffermato su una questione che è stata oggetto di contenzioso tra l'Italia e l'Unione europea, ormai risolto: la durata delle concessioni demaniali marittime. Sul punto l'onorevole FARINONE ha chiesto al Commissario BARNIER alcuni chiarimenti, in ordine ai rapporti tra la nuova proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e la normativa in materia di servizi. Si è quindi soffermato sulla necessità di definire nuove iniziative, che incoraggino le autorità pubbliche a intraprendere investimenti a lungo termine dedicati a strumenti per l'innovazione.

Martedì 24 aprile i lavori si sono aperti sul tema della Crescita sostenibile – promuovere la transizione verso un'economia efficace nell'uso delle risorse in Europa,

introdotto dal Commissario europeo per l'ambiente Janez POTOČNIK, che ha insistito sulla connessione strettissima tra economia e ambiente e sulla necessità che anche il mercato divenga sostenibile.

Tre le priorità individuate dal Commissario. La prima è quella dell'efficienza delle risorse, che per fare fronte ad una popolazione mondiale che giungerà a nove miliardi di persone nel 2050, dovranno triplicare entro quella data. Per tale motivo uno degli obiettivi principali è quello di disgiungere l'uso delle risorse dalla crescita economica, e in tal senso ha invitato i Parlamenti nazionali a vigilare sulle politiche ambientali del settore. La seconda priorità individuata è quella di un mercato unico 'verde', tema sul quale a breve sarà pubblicata una Comunicazione. In terzo luogo, la promozione è uno dei più importanti aspetti della legislazione ambientale e i Parlamenti possono svolgere un ruolo assai rilevante nell'assicurare una trasposizione tempestiva della normativa europea.

Sul tema è intervenuto l'onorevole FARINONE, che ha rilevato come la crisi imponga una drastica revisione dei parametri sino ad ora adottati nelle scelte di politica economica. In questa prospettiva l'uso efficiente delle risorse diventa una priorità irrinunciabile, come anche lo sviluppo della *green economy*, che rappresenta una vera e propria rivoluzione che segna il passaggio ad una nuova fase della storia economica. Dopo aver ricordato che in Italia sono maturate esperienze importanti sull'efficienza energetica che registra numerosi casi di eccellenza, quali ad esempio, la crescita del settore fotovoltaico, che ha registrato investimenti per 40 miliardi di euro e la conseguente creazione di oltre 100.000 posti di lavoro, l'onorevole FARINONE ha sottolineato la necessità che l'UE sostenga con maggiore forza, e possibilmente con lo stanziamento di adeguate risorse, gli sforzi dei paesi membri, poiché l'elemento fondamentale per la crescita di tutte le economie diviene la gestione sostenibile del capitale naturale.

L'ultima sessione di lavoro, dedicata al mercato unico digitale, è stata introdotta dal Commissario Neelie KROES, Vice Presidente della Commissione europea responsabile per l'Agenda digitale. Il Commissario ha innanzitutto evidenziato che l'economia del futuro è direttamente connessa con la rivoluzione digitale, ricordando in proposito che l'economia digitale è attualmente superiore a quella del Belgio, cresce a ritmi superiori di quelli dell'economia cinese e potrebbe raggiungere un ammontare pari al 5 per cento del Pil europeo in pochi anni.

Ha quindi ricordato che il mercato su internet è raddoppiato dal 2010 ad oggi e si prevede che raddoppierà nuovamente da qui al 2015. Il Commissario ha tuttavia sottolineato che il 25 per cento dei cittadini europei non ha mai utilizzato internet ed ha richiamato in tal senso l'esempio dell'Italia, dove tale percentuale sale al 41 per cento. Molto occorre ancora fare, ha evidenziato, per rimuovere gli ostacoli e barriere economiche che intralciano i pagamenti transfrontalieri per beni e servizi.

Nel successivo dibattito è intervenuto l'onorevole FORMICHELLA, che ha innanzitutto precisato che i dati relativi all'Italia riguardano l'insieme della popolazione, incluse le fasce dei più anziani, laddove le politiche di incentivazione riguardanti l'alfabetizzazione informatica sono prevalentemente rivolte al mondo giovanile. Ha quindi ricordato che in Italia è stata creata una cabina di regia per l'Agenda digitale italiana, con il compito di definire le politiche di sviluppo del Paese basate sull'economia digitale. Sono stati a tal fine costituiti diversi gruppi di lavoro che, sulla base di una ricognizione delle iniziative in corso, dovranno individuare le migliori pratiche, ricostruire una visione strategica, definire il quadro finanziario di riferimento, predisporre le azioni normative e progettuali e valutare le relative ricadute. È stata inoltre costituita una *task force* dedicata alla realizzazione di un sistema favorevole alle *start up* innovative, aiutando i giovani, ma anche i meno giovani, a realizzare i loro progetti imprenditoriali.

L'obiettivo è sostenere le imprese fin dall'inizio in un percorso di crescita progressiva che le porti a competere non solo sul mercato locale ma andare al di là dei confini nazionali ed entrare nella competizione globale. Infine il Governo intende, in tempi ravvicinati, mettere a punto 'Digitalia', un pacchetto di misure per la digitalizzazione delle imprese e del sistema paese.

Nel suo intervento di replica il Commissario ha annunciato alcuni prossimi

interventi di riforma, tra l'altro in tema di identificazione, autenticazione e transazione *online*, di copyright, di firma elettronica, nonché di *e-procurement*. Ha quindi elogiato le iniziative assunte dal Governo italiano, ricordando l'importanza di coinvolgere tutte le generazioni nel processo di digitalizzazione.

I lavori si sono quindi conclusi con il voto e l'adozione, come di consueto, del Contributo e delle Conclusioni della XLVII COSAC.

ALLEGATO 10

**Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Limassol (Cipro),
8-9 luglio 2012.**

**Relazione del vicepresidente della XIV Commissione,
onorevole Enrico Farinone.**

Lo scorso 9 luglio ho partecipato, in rappresentanza della Commissione politiche UE della Camera, alla Riunione dei presidenti della COSAC, che si è svolta a Limassol, nella Repubblica di Cipro. Per il Senato era presente la presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, sen. Rossana Boldi.

La riunione dei Presidenti si svolge, come è noto, in avvio di ciascun semestre di Presidenza di Presidenza della COSAC allo scopo di preparare la successiva riunione plenaria della Conferenza (la prossima avrà luogo, a Nicosia dal 14 al 16 ottobre 2012).

La riunione è stata aperta dal Presidente della Commissione affari esteri ed europei del Parlamento cipriota, Averof Neophytou che ha posto l'accento sul difficile ruolo dei parlamenti dell'UE a fronte della crisi economica austerità crescita.

Con specifico riferimento al semestre di Presidenza in corso, Neophytou ha sottolineato la forte attenzione che il Parlamento e il governo cipriota intendono riservare alla dimensione mediterranea della politica di vicinato. In questo contesto, Cipro, in ragione della sua posizione geostrategica, sarebbe disponibile ad ospitare un nuovo osservatorio europeo per i paesi del Nordafrica.

Il Presidente Neophytou ha quindi introdotto il primo punto all'ordine del giorno, relativo alle questioni procedurali, illustrando, in particolare, il programma della prossima riunione plenaria della COSAC, concordato dalla Troika.

La conferenza avrà ad oggetto due dei cinque punti che sono stati oggetto della

riunione dei Presidenti, le priorità della Presidenza cipriota e la sicurezza energetica, cui si aggiungeranno lo stato dell'UE, con una presentazione del Vicepresidente della Commissione europea Sefcovic, la governance del mercato interno e la Strategia Europa 2020.

Si ripropone quindi con forza la questione della reale utilità della riunione dei Presidenti, la cui convocazione in base al Regolamento COSAC sarebbe facoltativa, tenuto conto che essa, per un verso, non assolve ad alcuna funzione di programmazione, attribuita dal Regolamento della COSAC alla Troika, e, per altro verso, raramente fornisce un valore aggiunto rispetto le discussioni su questioni di merito svolte in plenaria.

A fronte dell'esigenza di contenimento dei costi comune a tutti i parlamenti andrebbe pertanto dato seguito alla proposta, già in più occasioni formulata dalla delegazione della Camera, di convocare la Riunione dei Presidenti non sistematicamente in ogni semestre, ma solo in presenza di specifiche ragioni.

Il secondo punto all'ordine del giorno, relativo alle priorità della Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, è stato introdotto dal Viceministro per gli affari europei della Repubblica di Cipro, Movroyianis.

In via preliminare, Movroyiannis ha rivendicato la scelta della Presidenza di non indugiare su discussioni teoriche («teologiche», secondo la sua definizione) sul ruolo dell'Europa ma di concentrarsi su questioni concrete. A suo avviso, infatti, l'Unione ha sprecato troppi anni in pro-

clami non seguiti da realizzazioni concrete, mentre la crisi impone un approccio concreto e pragmatico.

La Presidenza intende in particolare concentrare la propria azione intorno a due assi fondamentali: da un lato, il ritorno dell'UE ai suoi valori fondamentali, segnatamente solidarietà e coesione sociale; dall'altro, il recupero di efficacia ed efficienza dell'azione europea per promuovere crescita e competitività, aumentando la qualità della spesa pubblica europea e nazionale e semplificando la normativa applicabile alle imprese.

Mavroyiannis ha quindi illustrato le priorità del programma della Presidenza che, in linea generale, ribadisce gli obiettivi e i dossier prioritari all'esame delle Istituzioni UE, soffermandosi, in particolare, sulla governance economica, sul quadro finanziario pluriennale, sulla politica energetica, sui rapporti con la Turchia.

Con riguardo alla governance economica, Cipro si adopererà per garantire il proseguimento del processo di risanamento delle finanze pubbliche, dando piena attuazione del fiscal compact e al six pack. Il Viceministro ha fatto altresì cenno in termini peraltro generici alle iniziative dell'UE per la crescita, mentre si è pronunciato sulle decisioni del Consiglio europea relative alla stabilizzazione dei differenziali dei titoli di debito pubblico e al sostegno alle banche soltanto successivamente in replica a domande mie e del collega del Bundestag.

Con riferimento al quadro finanziario pluriennale, Mavroyiannis ha confermato che la Presidenza mira a chiudere entro il semestre il negoziato, con l'obiettivo primario di rafforzare la capacità del bilancio europeo di contribuire al rilancio della crescita; ha tuttavia riconosciuto le forti difficoltà legate anche al contestuale negoziato sulle risorse proprie.

Rispondendo ad alcune domande formulate nel corso del dibattito ha in particolare osservato che l'impossibilità di adottare a 27 la proposta di direttiva relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie internazionali impedirà di utiliz-

zarne il gettito quale risorsa propria, se non in misura parziale e in seguito a complessi accordi.

Per quanto riguarda la politica energetica, Mavroyiannis ne ha sottolineato la crescente rilevanza economica e strategica, insistendo sulla necessità di maggiori sforzi per creare una politica comune e richiamando il peculiare ruolo che Cipro, in considerazione delle sue risorse naturali e della sua posizione geografica può svolgere ai fini del consolidamento della sicurezza energetica europea.

Indicazioni significate in merito alla linea di Cipro rispetto all'agenda europea consolidata sono emerse dai richiami operati dal Viceministro ad altri due punti del programma della Presidenza.

Il primo consiste nel forte accento posto, rispetto alle due precedenti Presidenze del Trio (polacca e danese) sulla dimensione mediterranea della politica di vicinato.

Mavroyiannis ha insistito, in particolare, sull'esigenza di sostenere i processi di democratizzazione in atto dopo la primavera araba, tutelando le minoranze religiose in Egitto e altri paesi ed ha auspicato ad un rapido avvio dei negoziati per la conclusione di accordi bilaterali di libero scambio con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia.

Il secondo consiste nel sostegno a tutti i processi di adesione e allargamento dell'Unione in corso, incluso quello della Turchia.

Mavroyiannis non ha nascosto le difficoltà nei rapporti bilaterali con la Turchia, sottolineando a titolo di esempio come, a causa del mancato riconoscimento Turchia, durante la Presidenza Cipro non ospiterà alcun incontro nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo.

Al tempo stesso, anche in risposta ad alcune domande sul tema, ha manifestato fiducia per il proseguimento dei negoziati volti alla riunificazione di Cipro.

Nel corso del dibattito sono intervenute numerose delegazioni, determinando peraltro una compressione dei già limitati tempi di parola (inizialmente due minuti, poi ridotti ad uno e mezzo).

Gran parte degli interventi si sono limitati a ribadire, in termini generali, le criticità che l'Unione deve affrontare e i grandi obiettivi che essa deve perseguire, soprattutto ai fini della crescita e della competitività.

Significativi sono stati invece gli interventi della delegazione tedesca e di quella britannica.

Il Presidente della Commissione affari europei del *Bundestag*, Krichbaum, ribadendo la posizione della Germania, ha sottolineato anzitutto che per superare la crisi occorre ripristinare la fiducia dei mercati attraverso una maggiore disciplina fiscale; ha quindi rilevato che il QFP dovrebbe concentrare risorse sull'innovazione anziché sulla politica agricola comune e ha espresso forte preoccupazione per la situazione della Romania e, in particolare, per gli attacchi che sarebbero stati portati all'indipendenza dalla Corte costituzionale.

A quest'ultima affermazione ha replicato la delegazione rumena, negando qualsiasi violazione delle prerogative della Corte costituzionale e sostenendo l'infondatezza delle notizie riportate dalla stampa per ragioni di lotta politica interna.

Il Presidente della Commissione affari europeo della House of Commons, Cash, ha invece proposto, ritenendo insufficienti le misure sinora adottate per rilanciare la crescita in Europa, la convocazione di una convenzione con partecipazione di rappresentanti dei parlamenti nazionali, a livello di COSAC, per discutere sui reali problemi del sistema economico europeo e sulle misure concrete da apprestare a livello nazionale ed europeo.

Nel mio intervento ho posto con forza l'esigenza di dare piena e attuazione alle soluzioni concordate il 29 giugno scorso dal Consiglio europeo e dal Vertice dell'eurozona, rilevando come esse abbiano il pregio di combinare, l'esigenza di salvaguardare, a breve termine, la stabilità dell'area euro con la prospettiva di un rafforzamento a medio termine del-

l'unione economica e monetaria. Ho, in particolare, rilevato l'esigenza di rispettare scadenze precise al riguardo.

La prima consiste nella definizione, da parte dell'Eurogruppo, di modalità per l'intervento dell'EFSF e dell'ESM ai fini del contenimento del differenziale sui titoli di debito pubblico, ribadendo che, in coerenza con la dichiarazione del Vertice dell'eurozona, tale intervento va subordinato al solo rispetto dei vincoli già previsti dal semestre europeo, Patto di stabilità e sorveglianza macroeconomica.

La seconda scadenza consiste nell'adozione da parte del Consiglio europeo di dicembre delle proposte e della tabella di marcia per la realizzazione di una vera unione economica e monetaria che saranno predisposte da parte del «quartetto» coordinato dal Presidente Van Rompuy e, auspicabilmente, della Commissione europea. Ho sottolineato che sarà essenziale concordare un percorso graduale ma simultaneo per la realizzazione, da un lato, di una unione fiscale e di un sistema centralizzato di vigilanza e di garanzia del sistema creditizio e, dall'altro, di strumenti di mutualizzazione del debito.

Una terza fase, che il Consiglio europeo di dicembre dovrà avviare, concerne il progetto di integrazione in senso federale. La creazione di un'unione fiscale, bancaria ed economica potrà infatti curare gli effetti della crisi dell'area euro ma non la sua causa primaria, che consiste nell'aver adottato una moneta unica senza una politica ed un governo comune.

In sede di replica Mavroyiannis ha espresso piena condivisione per gli obiettivi e l'articolazione temporale richiamati nel mio intervento.

Il terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla sicurezza energetica è stato introdotto dal Commissario europeo per l'energia Oettinger, che ha anzitutto illustrato, in modo efficace e argomentato, i capisaldi della strategia europea per l'energia: sicurezza degli approvvigionamenti, solidarietà tra gli Stati membri, concorrenza, efficienza energetica e miglioramento delle infrastrutture.

Il commissario ha insistito soprattutto su quest'ultimo punto, sottolineando l'urgenza di creare infrastrutture paneuropee, per le quali saranno necessari 110 miliardi di euro nei prossimi 10, ripartiti egualmente tra gasdotti e oleodotti. Ha inoltre sottolineato il carattere prioritario della creazione di infrastrutture per lo stoccaggio di elettricità denunciando come la scorta a livello Ue è di appena 24 minuti, a fronte della presenza di scorte per 120 giorni di petrolio. Non a caso lo stoccaggio dell'energia elettrica è una delle priorità del Programma Orizzonte 2020, connesso al prossimo quadro finanziario.

Anche con riguardo alle energie rinnovabili, Oettinger ha evidenziato la necessità di maggiore coordinamento a livello europeo, in particolare rendendo uniche le reti di quelle fonti (eolica, solare) che dipendono da condizioni meteorologiche fortemente differenziate da un Paese all'altro.

Il Commissario ha posto altresì l'accento sulla centralità dell'energia per la politica estera e di sicurezza, richiamando

in particolare l'importanza strategica della Turchia e dei Paesi della sponda sud del mediterraneo.

Infine Oettinger ha invitato i parlamentari nazionali a perseguire nei rispettivi Paesi politiche energetiche inserite in una prospettiva a lungo termine e funzionali al rilancio dell'economia europea.

Nel corso del dibattito sono stati formulati quesiti su vari aspetti della politica energetica: alcune delegazioni, soprattutto quella britannica e diversi Paesi dell'Europa centrale, hanno insistito sul completamento del mercato unico dell'energia; altri si sono soffermati su specifiche fonti di energia (in particolare sul carbone, nel caso della Polonia, e sul nucleare, nel caso della Francia).

Significativa è stata la ferma opposizione, preannunciata dalla delegazione della House of Lord, a disposizioni della legislazione europea che, ai fini della realizzazione di reti transeuropee dell'energia, dovessero produrre un impatto sul paesaggio inglese.